

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6767 del 19/12/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA , CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DEL BOLLO, N.4 E NUOVO DEPOSITO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, LOCALITA' PORTO CORSINI . ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .
Proposta	n. PDET-AMB-2017-7028 del 19/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciannove DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA LA PETROLIFERA ITALO RUMENA SPA - CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DEL BOLLO, N.4 E NUOVO DEPOSITO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO (GNL) DA REALIZZARE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA, LOCALITA' PORTO CORSINI - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATO che la Regione Emilia Romagna ha avviato il procedimento di VIA relativo al progetto di realizzazione del deposito costiero di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da realizzare in Comune di Ravenna, Via Baiona, presentato dalla Petrolifera Italo Rumena SPA in data 02/11/2016, ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in data 8 marzo 2017;

DATO atto che la sopracitata procedura di VIA ricomprende autorizzazioni e/o atti comunque denominati, compresa la presente AUA;

DATO atto altresì che il progetto prevede la realizzazione, all'interno dell'area industriale del porto di Ravenna, di un deposito di ricezione e stoccaggio di Gas Naturale Liquefatto (GNL), che mira alla creazione di una filiera di distribuzione del GNL, combustibile "pulito", in attuazione della Direttiva 2014/94/EU sullo sviluppo dell'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI) e che la realizzazione del deposito di GNL è dichiarata strategica ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 257/2016 ed è sottoposta ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e d'intesa con le Regioni interessate.

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 07/12/2017, acquisita dalla SAC ARPAE di Ravenna con PGRA 16139/2017 (pratica ARPAE **SinaDoc. n. 33660/2017**) dalla **Ditta La Petrolifera Italo Rumena SPA** (C.F./P.IVA 00745880153), avente sede legale in Milano, Via del Bollo, n.4 e nuovo Deposito di GNL da realizzare in Comune di Ravenna,

Via Baiona, Porto Corsini, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

VISTE le note acquisite dalla SAC con PGRA 2017/16253 e 2017/16255 in data 11/12/2017, con le quali la Petrolifera Italo Rumena SPA ha provveduto a trasmettere agli Enti e ai membri della Conferenza dei Servizi coinvolti nella procedura di VIA, copia della documentazione per il rilascio dell'AUA presentata al SUAP del Comune di Ravenna e acquisita dalla SAC con PGRA 16139/2017 del 07/12/2017, al fine del perfezionamento della emissione dei provvedimenti necessari per la conclusione della procedura di VIA;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **33660/2017**, emerge che:

- ➔ La **Petrolifera Italo Rumena SPA** ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della SAC con PGRA 16139/2017 per il rilascio dell'AUA, da ricomprendere nel procedimento di VIA regionale in corso, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
 - ➔ autorizzazione per le emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi).
- ➔ l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 07/12/2017 (PGRA 16139/2017) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione;
- ➔ risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte della SAC di Ravenna;
- ➔ Il progetto presentato dalla Società prevede la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto (GNL), che sarà approvvigionato tramite navi gasiere, per la sua successiva distribuzione nella rete di rifornimento per autotrazione e per il suo utilizzo per il rifornimento delle navi (bunkeraggio). L'impianto in progetto è della tipologia "Small Scale LNG", cioè prevede la gestione del GNL direttamente in forma liquida senza i tipici processi di rigassificazione operati in terminali dedicati alla successiva immissione del prodotto gassoso nella rete di trasporto;
- ➔ la realizzazione del progetto verrà effettuata in due fasi temporalmente distinte che prevedono i seguenti stoccaggi nominali:

- Fase 1 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 10.000 m³ di GNL (mediante la realizzazione di n. 1 serbatoio da 10.000 m³);
 - Fase 2 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 20.000 m³ di GNL (mediante la realizzazione di un ulteriore serbatoio da 10.000 m³).
- Le principali unità di impianto costituenti il deposito sono di seguito elencate:
- Unità di attracco e scarico navi metaniere / carico bettoline;
 - Unità stoccaggio del GNL;
 - Pensiline di carico autocisterne;
 - Sistema di gestione del BOG;
 - Sistema di emergenza di rilascio gas in torcia;
 - Sistemi ausiliari e di servizio;
 - Edifici ed opere accessorie.
- Le emissioni in atmosfera afferiscono a 4+1 Motori a Combustione Interna (MCI), a progetto completato, di potenzialità pari a 360 kWe (1.400 kWt) ognuno e che verranno alimentati dal BOG; da una torcia di emergenza/sicurezza avente una portata pari 50.000 Nmc/h; le restanti emissioni in atmosfera, che possono essere considerate poco significative ai sensi dell'art.272, comma 1) del D.Lgs. n.152/2006 e smi, derivano da:
- motore diesel da 300 kWe, utilizzato in caso di black-out di rete e di indisponibilità dei motori. Ad esclusione delle eventuali emergenze, l'utilizzo di tale motore è previsto per 3 gg/anno per prove di funzionamento;
 - due motori diesel a servizio delle motopompe dell'impianto antincendio, aventi potenzialità pari a 140 kWe ognuno;
 - emissioni/ricambi d'aria nel magazzino, ambiente cabina elettrica e sala controllo, servizi igienici.

DATO atto che:

- con DGR n.115/2017 è stato approvato il PAIR 2020 in cui viene posta particolare attenzione alla regolamentazione delle emissioni di componenti primarie quali PM₁₀ e NO_x e di quelle di COV e SO₂, in quanto precursori di inquinamento secondario da PM₁₀ e ozono; l'impianto in progetto verrà realizzato in un'area individuata come "Area di superamento" dei PM₁₀;
- le emissioni in atmosfera derivanti dal nuovo deposito e, in particolare dai motori per la produzione di energia per il raffreddamento del GNL e dai trasporti navali e terrestri connessi al nuovo deposito di GNL devono pertanto essere minimizzate al fine di non incrementare, per quanto tecnicamente possibile, il flusso di massa degli inquinanti significativi (PM₁₀ e NO_x) emessi su base annua;
- la Società, al fine del rispetto dei contenuti del PAIR 2020, ha presentato un'istanza di modifica sostanziale dell'AUA, adottata dalla Provincia di Ravenna per il proprio deposito esistente di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici, sito in Via Baiona, nn. 257,259,260, 279, Porto Corsini, proponendo interventi di miglioramento impiantistico per la riduzione delle emissioni di NO_x, relative allo stabilimento esistente;
- In particolare gli interventi di compensazione proposti dalla Petrolifera Italo Rumena SPA, da completare nel biennio 2018/2019 e comunque prima dell'avvio del nuovo deposito di GNL, prevedono:
 - ✓ la sostituzione del combustibile (da gasolio a metano) nella caldaia C3 avente potenzialità pari a 2,093 MW (via Baiona, n. 279);
 - ✓ la messa in riserva fredda della caldaia (a metano) da 1,075 MW (via Baiona, n. 257);
 - ✓ riduzione delle ore di funzionamento di una caldaia da 1,527 MW (via Baiona, n. 260).

Tali interventi verranno realizzati a seguito dell'installazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a metano, di potenzialità pari a 800 kWe, che verrà realizzato e gestito da ENEL Si;

CONSIDERATA inoltre la significativa criticità dell'area su cui sono insediati l'impianto esistente e il nuovo deposito di GNL, dal punto di vista degli impatti olfattivi legati principalmente all'emissione di COV, la Ditta prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

- installazione di un sistema di captazione/aspirazione vapori prodotti dal carico in autobotti (condensazione e convogliamento in serbatoio) per la miscela di solventi, distillati del petrolio e acido acetico;
- sistema a circuito chiuso per carico autobotti (per stirolo);
- sistema di adsorbimento su carboni attivi sui serbatoi contenenti olio Fok/distillati del petrolio.

Tali interventi, oltre a garantire una riduzione delle emissioni di NO_x, avranno un ruolo fondamentale nella riduzione/contenimento delle emissioni di COV, andando a migliorare l'impatto atmosferico attuale, con una riduzione dell'impatto odorigeno di uno dei principali precursori dell'ozono e del *particolato*, inquinanti fortemente critici nel territorio Ravennate.

Gli interventi di compensazione proposti dalla Società verranno completati, come dichiarato dalla Ditta stessa, entro la fine del 2018 e saranno oggetto di propria procedura autorizzativa;

Rispetto alla "matrice acque di scarico" si evidenzia che le acque reflue industriali e le acque reflue meteoriche e di dilavamento, verranno inviate a impianto di trattamento esterno gestito da altra società, pertanto non ricomprese nella presente AUA, fatto salvo quanto contenuto nella Delibera di VIA;

Sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni", inerenti la documentazione antimafia, come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano con nota iscritta al protocollo di ARPAE SAC di Ravenna PGRA 2017/11460 del 24/08/2017;

ACQUISITI nel corso del procedimento in oggetto, i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Parere del Comune di Ravenna – Servizio Ambiente ed Energia per la matrice rumore (acquisito in data 14/12/2017 PGRA 2017/16447);
- Parere del Comune di Ravenna in merito alla conformità urbanistica. Tale parere è stato acquisito dalla Regione Emilia Romagna all'interno della procedura di VIA;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra e di quanto prescritto nella Delibera di VIA, sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta **La Petrolifera Italo Rumena SPA** per il nuovo Deposito di GNL, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà parte integrante e sostanziale del procedimento di VIA in capo alla Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella Delibera di VIA e nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **La Petrolifera Italo Rumena SPA** (C.F./P.IVA 00745880153), avente sede legale in Milano,

Via del Bollo, n.4 e **nuovo Deposito di GNL** da realizzare in Comune di Ravenna, Via Baiona, Porto Corsini, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

In merito alla valutazione di impatto acustico, sulla base del clima acustico attuale rilevato, della caratterizzazione delle future sorgenti e del loro impatto acustico previsto, si ritiene che l'intervento possa rispettare tutti i limiti assoluti e differenziali previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Ravenna, approvata in data 28 maggio 2015 con Delibera Consiglio Comunale n. 54, Rif. P.G. 78142/2015 e che sia compatibile con le destinazioni d'uso attuali e future dell'area e con quanto previsto dalla normativa per la tutela dall'inquinamento acustico. Tuttavia, considerata l'incertezza sulle caratteristiche sonore delle sorgenti che andranno insediate, si richiede il collaudo in opera a fine lavori che dovrà essere trasmesso al Comune di Ravenna. Il collaudo dovrà essere predisposto entro 6 mesi dall'entrata a regime dell'attività, al termine di entrambe le fasi considerate nel progetto (sia della fase 1 sia della fase 2) e dovrà considerare la situazione acusticamente più gravosa.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
- 4) DI DARE altresì atto che, in applicazione del Dlgs n.257/2016, il Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo alla costruzione e esercizio dell'impianto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previa intesa con la Regione Emilia – Romagna e previa conclusione positiva dell'endo-procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza della Regione Emilia – Romagna.
- 5) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica** rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui al punto precedente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento assume efficacia a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e d'intesa con le Regioni interessate;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Emilia Romagna al fine di ricomprendere la presente determina dirigenziale nella procedura di VIA.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- I termini per la conclusione del presente procedimento, citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni:

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un deposito per lo stoccaggio del Gas Naturale Liquefatto (GNL), che sarà approvvigionato tramite navi gasiere, per la sua successiva distribuzione nella rete di rifornimento per autotrazione e per il suo utilizzo per il rifornimento delle navi (bunkeraggio). L'impianto è della tipologia "Small Scale LNG", cioè prevede la gestione del GNL direttamente in forma liquida senza processi di rigassificazione;

Il deposito di stoccaggio del GNL verrà realizzato in due fasi temporalmente distinte che prevedono i seguenti stoccaggi nominali:

FASE 1 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 10.000 m³ di GNL (mediante la realizzazione di n. 1 serbatoio da 10.000 m³);

FASE 2 - Capacità complessiva utile di stoccaggio pari a 20.000 m³ di GNL (mediante la realizzazione di un ulteriore serbatoio da 10.000 m³).

Le principali unità di impianto costituenti il deposito sono di seguito elencate:

- Unità di attracco e scarico navi metaniere / carico bettoline;
- Unità stoccaggio del GNL;
- Pensiline di carico autocisterne;
- Sistema di gestione del BOG;
- Sistema di emergenza di rilascio gas in torcia;
- Sistemi ausiliari e di servizio;
- Edifici ed opere accessorie.

Durante le fasi di stoccaggio e trasferimento, una quantità di GNL evapora producendo BOG, che dovrà essere gestito dal sistema dedicato, costituito da Motori a Combustione Interna (MCI) per la produzione di energia elettrica e da un sistema di reliquefazione;

I MCI sono alimentati dal BOG stesso e sono dedicati alla produzione di energia elettrica per gli autoconsumi d'impianto. In base alla flessibilità operativa dei MCI potrà essere annullata l'importazione di energia elettrica dalla rete; eventuali fabbisogni di picco eccezionali saranno coperti dalla rete. Il sistema di re-liquefazione permette il recupero di parte del BOG generato in impianto che viene liquefatto nuovamente a GNL che viene re-inviato alla sezione di stoccaggio;

L'impianto di produzione di energia elettrica è costituito inizialmente da 3 motori +1 di riserva (Fase 1) e successivamente implementato da 1 ulteriore motore (Fase 2) e costituirà parte fondamentale del sistema di gestione del Boil Off Gas (BOG) che diverrà, con l'utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili, il combustibile principale a servizio dei Motori a Combustione Interna per la produzione di energia per l'intero Deposito.

Tutti i motori hanno potenzialità pari a 1.400 kWt e sono dotati di dispositivi di contenimento delle emissioni degli inquinanti emessi, costituiti da: abbattitore catalitico ossidante per l'abbattimento del CO e un sistema di combustione magra, già in dotazione ad ogni singolo motore, per ridurre la formazione di NOx.

Emissioni scarsamente significative per le quali non si indicano limiti specifici:

- motore diesel da 300 kWe, utilizzato in caso di black-out di rete e di indisponibilità dei motori. Ad esclusione delle eventuali emergenze, l'utilizzo di tale motore è previsto per 3 gg/anno per prove di funzionamento;
- due motori diesel a servizio delle motopompe dell'impianto antincendio, aventi potenzialità pari a 140 kWe ognuno;
- emissioni/ricambi d'aria nel magazzino, ambiente cabina elettrica e sala controllo, servizi igienici.

Limiti di emissione

PUNTI DI EMISSIONE E1/E2/E3/E4/E5 – MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA PER GESTIONE BOG

Portata massima	2800	Nmc/h (ognuno)
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g
Temperatura	505/510	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

NOx	250	mg/Nmc
CO	300	mg/Nmc

I limiti sopraindicati sono riferiti al 5% di ossigeno.

La Ditta sarà tenuta ad adeguare i limiti di emissione sopraindicati ai nuovi limiti di emissione di cui ai Criteri CRIAER in corso di definizione, qualora eventualmente più restrittivi, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili e nei tempi previsti dalla norma.

Torcia di emergenza

- La torcia deve essere utilizzata solo ed esclusivamente in casi di emergenza, sicurezza e in caso di manutenzione straordinaria non programmata dei motori;
- La torcia deve essere dimensionata in modo tale da poter smaltire completamente l'intera produzione oraria di BOG e deve essere dotata di un doppio sistema di accensione, la cui logica di funzionamento prevede la ridondanza dei due sistemi ossia, in caso di fallimento del primo sistema di accensione, deve intervenire il secondo.

Prescrizioni:

1. **Per i punti di emissione sopraindicati, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni, per un periodo di 10 giorni e trasmettere gli esiti dei controlli alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;**
2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto

UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati

NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

4. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
5. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
6. La Ditta sarà tenuta ad adeguare i limiti di emissione indicati per i motori a combustione interna ai nuovi limiti di emissione in corso di definizione (Criteri CRIAER), **qualora più restrittivi**, attraverso l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili e nei tempi previsti dalla norma;
7. Per la messa a regime dell'impianto con emissioni in atmosfera, la Ditta è tenuta a comunicare alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data effettiva della messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
8. Prima della messa in esercizio del nuovo Deposito GNL, dovranno essere realizzati, come da cronoprogramma presentato, **ovvero nel biennio 2018/2019**, tutti gli interventi di compensazione proposti dalla Petrolifera Italo Rumena SPA per il deposito esistente;
9. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, i risultati delle misure di autocontrollo, dovranno essere annotati dalla Ditta su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – Distretto di Ravenna, firmate dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
- le manutenzioni ordinarie da effettuare sui motori, con frequenza almeno annuale e le manutenzioni straordinarie;
 - i periodi di utilizzo della torcia (n° di accensioni, tempo di accensione, motivazione);
 - i periodi di utilizzo del generatore di emergenza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.